CONSOB

Comunicazione n. DAC/RM/97002477 del 14-3-1997

inviata alle società con titoli quotati in borsa

Oggetto: **Adempimenti informativi derivanti dalla quotazione e/o dall'offerta di titoli, già quotati in Italia, presso i mercati ufficiali nord-americani**

Le autorità di controllo dei mercati finanziari nord - americani richiedono alle società non residenti che intendono procedere alla quotazione e/o all'offerta di titoli su tali mercati di integrare le proprie informazioni contabili in modo tale da renderle conformi alle indicazioni dei principi contabili ivi vigenti.

Al riguardo, in merito alle società con titoli quotati anche presso i mercati italiani, l'art. 12 comma 2 del regolamento "insider trading" approvato con delibera Consob n. 5553 del 14.11.1991 #[1] prevede che:

> "gli emittenti valori mobiliari quotati in Borsa in Italia, quando i valori mobiliari stessi siano ammessi alla quotazione ufficiale di Borse valori di Stati non appartenenti alla Cee, devono, ferma restando l'osservanza di tutti gli obblighi informativi loro derivanti dalla quotazione in Italia, mettere a disposizione del pubblico informazioni equivalenti a quelle che forniscono al pubblico in tali Stati, nella misura in cui peraltro le ulteriori informazioni possano avere importanza per la valutazione dei loro valori mobiliari."

Il puntuale rispetto di questa disposizione comporta che vengano diffuse in Italia quelle informazioni che in via presuntiva possono influenzare le scelte di investimento e la formazione dei prezzi di mercato.

In linea generale deve riconoscersi che tale condizione sussiste per le informazioni contabili annuali ed infrannuali.

Queste infatti, attraverso la pubblicazione di specifici documenti quali il Form 20-F per i bilanci annuali sono destinate a descrivere la situazione economica, patrimoniale e finanziaria e più in generale l'andamento degli affari della società, e quindi a fornire elementi fondamentali per l'apprezzamento del titolo.

Pertanto, fermi restando gli obblighi stabiliti dalla legislazione italiana, il rispetto del principio dell'equivalenza comporta la diffusione di tutte le informazioni contabili annuali ed infrannuali predisposte per i mercati nord-americani che non siano di comune conoscenza in Italia.

Tale documentazione, contestualmente alla sua diffusione all'estero, dovrà essere trasmessa a questa Commissione e messa a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede sociale dell'emittente e presso il Consiglio di borsa; di ciò dovrà essere data notizia secondo le modalità previste dall'art. 20, comma 1-bis del regolamento Consob n. 5553.

Inoltre, questa Commissione, in attesa di un'organica rivisitazione delle norme contenute nel Regolamento Consob n. 5553/91 e conseguentemente anche del disposto di cui all'art. 28 dello stesso, ritiene fin d'ora di consentire la diffusione nella lingua originaria dei documenti redatti originariamente in lingua inglese contenenti le informazioni contabili

[1] La delibera n. 5553 del 14-11-1991 e l'annesso regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repbblica n. 289 del 10.12.1991 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 1/92 del 26.3.1992. Per le successive modifiche ed integrazioni vedi la delibera n. 6309 del 25.6.1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 15.7.1992 ed, ,altresì, in CONSOB, Bollettino Mensile n. 6, giugno 1992, pag. 132; la delibera n. 9737 del 23.1.1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29 del 5.2.1996 ed, altresì, in CONNSOB, Bollettino mensile n. 1, gennaio 1996, pag. 40.

che devono essere messe a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 12, comma 2, della citata delibera Consob n. 5553/91.

Si richiama infine l'attenzione sull'opportunità che le informazioni aggiuntive sull'andamento della gestione - riguardanti ad esempio la ripartizione dei risultati economici per settori di attività ovvero per tipologia di prodotti nell'ambito di ciascun settore - vengano comunque incluse nel fascicolo del bilancio consolidato depositato presso l'emittente quotato (ex art. 41, comma 6, Decr. Lgs. n. 127/91), e quindi disponibile per l'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio.

IL PRESIDENTE
Enzo Berlanda